

Publicato il 02/04/2024

**N. 00989/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02850/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Livio Neri e Giulia Vicini ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale Regina Margherita n. 30;

***contro***

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. -OMISSIS- – Id. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data 8 agosto 2018 dal Questore di Milano e notificato alla ricorrente in data 25 settembre 2018;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento n. -OMISSIS--OMISSIS-, comunicato a mezzo p.e.c. al difensore in data 20 settembre 2019, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato e confermato il proprio rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 22/2019 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;

Vista l'ordinanza n. 78/2020 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dal difensore dell'Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Nessun difensore presente all'udienza smaltimento del 7 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 26 novembre 2018 e depositato il 18 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato il

provvedimento n. -OMISSIS- – Id. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data 8 agosto 2018 dal Questore di Milano e notificato in data 25 settembre 2018.

La ricorrente, cittadina della Repubblica di Corea, si trova in Italia in seguito al rilascio in suo favore del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- in data 20 settembre 2016, avendo ottenuto un visto di ingresso per motivi di studio ed essendosi immatricolata presso l'-OMISSIS- “-OMISSIS-” al corso di Pittura 1° livello. Nel corso dell'anno accademico 2016/2017, la ricorrente ha superato tre esami e si è poi regolarmente iscritta al secondo anno del corso di Pittura 1° livello presso l'Accademia di -OMISSIS-. Essendo scaduto in data 30 novembre 2017 il predetto permesso di soggiorno, la ricorrente, sussistendone i requisiti di legge, ha presentato istanza di rinnovo dello stesso in data 13 ottobre 2017. Al fine di dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti per mantenersi in Italia, la ricorrente ha presentato la stessa documentazione allegata all'istanza volta al rilascio del primo permesso di soggiorno; in particolare, è stato evidenziato che la ricorrente può mantenersi in Italia attraverso il sostegno economico e finanziario da parte del padre, residente nella Repubblica di Corea e titolare di un reddito sufficiente ad aiutare la (unica) figlia. In data 14 febbraio 2017, la ricorrente ha ricevuto dalla Questura di Milano la notifica dell'avviso di avvio del procedimento volto al rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto ritenuta carente (i) della polizza assicurativa valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno (malattia e infortuni) e (ii) della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. A riscontro di tale comunicazione, la ricorrente ha trasmesso alla Questura un estratto conto rilasciato da un istituto bancario presso cui il padre ha un conto corrente. Tuttavia, in data 25 settembre 2018, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha notificato alla ricorrente il provvedimento di

rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo *«preso atto che dall'analisi dell'istanza in trattazione è emerso che la cittadina straniera non ha integrato con la documentazione attestante il possesso di requisiti economici sufficiente, secondo normativa vigente, utili al suo sostentamento sul territorio nazionale»*.

Assumendo l'illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per violazione e/o erronea interpretazione degli artt.10-bis della legge n. 241 del 1990, 39 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 46 del D.P.R. n. 394 del 1999, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n. 22/2019 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio.

2. In data 18 settembre 2019, la Questura di Milano, all'esito del riesame imposto da questo Tribunale con l'ordinanza n. 22/2019, ha confermato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente, poiché quest'ultima non avrebbe *«dimostrato di poter accedere al conto corrente estero intestato al padre attraverso l'esibizione di una carta di credito a questo collegata, né di avere rinnovato la polizza sanitaria»*. Con ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 19 novembre 2019 e depositato 17 dicembre successivo – la ricorrente ha impugnato altresì l'atto di conferma del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, deducendo la violazione e/o erronea interpretazione degli artt.10-bis della legge n. 241 del 1990, 39 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 46 del D.P.R. n. 394 del 1999, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione.

Con l'ordinanza n. 78/2020 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

All'udienza di smaltimento del 7 marzo 2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, preso atto della richiesta di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa erariale, ha trattenuto in decisione la controversia.

## DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza cautelare n. 22/2019, la Questura di Milano ha riesaminato la vicenda e ha confermato il rigetto dell'istanza formulata dalla ricorrente; trattandosi di un atto di conferma in senso proprio, l'interesse attuale della ricorrente si concentra unicamente su tale ultimo atto, impugnato attraverso il ricorso per motivi aggiunti.

2. Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è fondato.

3. Con l'unica censura del ricorso per motivi aggiunti si assume l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente, in quanto non potrebbe essere chiesto a uno straniero richiedente un permesso di soggiorno per motivi di studio di dover dimostrare il possesso "*di una carta di credito collegata al conto del padre*" o di potere accedere direttamente allo stesso conto, bastando la sussistenza di garanzie economiche personali o dei genitori o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, nel caso pacificamente sussistenti; anche la mancata produzione della polizza sanitaria non potrebbe determinare il rigetto del permesso di soggiorno, ma imporrebbe l'attivazione del soccorso istruttorio.

3.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinato dall'art. 39, comma 3, lett. a, del D. Lgs. n. 286 del 1998, il quale demanda al regolamento di attuazione la disciplina degli *«adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero»*. Il Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 349 del 1999, all'art. 46, comma 5, dispone che *«la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti»*. In realtà i criteri e le modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2018-2019, non da un D.P.C.M., ma da una circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a mente della quale gli studenti, *«successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro 453,00 al mese, pari ad euro 5.889,00 annuali, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno»* (pag. 11, all. 14 al ricorso). Ulteriormente si precisa che la *«disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori,*

*o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, né di denaro contante o garanzie fornite da terze persone» (pag. 9, all. 14 al ricorso).*

Nella specie è stato dimostrato in sede di procedimento amministrativo, anche di riesame, che la ricorrente viene mantenuta in Italia dal proprio padre, che versa mensilmente del denaro sul conto corrente della figlia e provvede a saldare la sua retta universitaria, come avvenuto per i primi anni di Università (in cui il permesso era stato rilasciato senza problemi: all. 4 al ricorso). Dalla documentazione depositata nel procedimento risulta che il padre sia in possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento della unica figlia che studia in Italia (all. 9-13 e all. H al ricorso).

Quindi risulta illegittima la determinazione della Questura di Miano che ha negato il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in favore della ricorrente, possedendo quest'ultima tutti i requisiti per ottenere tale rinnovo, stante la sufficienza del possesso di redditi adeguati in capo al proprio genitore, che si è impegnato a mantenerla agli studi presso un'Università italiana.

Né, infine, può ritenersi ostativo al rinnovo la mancanza della polizza sanitaria – comunque inviata all'Ufficio Immigrazione della Questura a mezzo p.e.c. prima della notifica del provvedimento impugnato (all. K al ricorso) – trattandosi di un adempimento integrabile anche in via successiva e passibile di sanatoria tramite il soccorso istruttorio.

3.2. Ne discende l'accoglimento della scrutinata doglianza.

4. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il diniego impugnato con tale ultimo gravame.

5. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato (relativo ad entrambi i ricorsi) in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero dell'Interno, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con tale ultimo ricorso.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato, sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti, in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero dell'Interno, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



**Antonio De Vita**

**Gabriele Nunziata**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.